



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 436 DEL 7.5.2001**

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 42 della F.I.G.C. pubblicato in data 26 aprile 2001:

“ “ “

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NEL TURNO DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE E NELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA 2000/2001

Il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 23, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ha provveduto alla emanazione del seguente provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare, con riferimento esclusivo alle gare valide per il turno di qualificazione alla fase finale e per la fase finale del Campionato Italiano Primavera organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti, il cui inizio è fissato per il 12 maggio 2001:

1. I rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Aggiunto della Lega Nazionale Professionisti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara.
2. Gli eventuali reclami, a norma dell'art. 18 n. 2 lett. b), n. 3 lett. b) e n. 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Professionisti, o altra sede ufficiale dalla stessa stabilita nel territorio ove si svolge la competizione, secondo le indicazioni che saranno preventivamente diffuse dalla Lega stessa, entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data di effettuazione della gara.
3. Il Comunicato Ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato nello stesso primo giorno non festivo successivo alla data di effettuazione della gara.
4. Gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Professionisti, o altra sede ut supra, entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire proprie deduzioni presso la sede della stessa Lega Nazionale Professionisti, o altra sede ut supra, entro le ore 16.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

5. La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo, lo discuterà e deciderà nello stesso primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo, con pubblicazione nel medesimo giorno del relativo Comunicato Ufficiale.
6. L'inoltro dei reclami, sia al Giudice Sportivo che alla Commissione Disciplinare, e, per quanto riguarda la sola Commissione Disciplinare, l'invio di copia degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche mediante telefax, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione Disciplinare, l'invio alle controparti.
7. Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

“ ” ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro